

Causa C-372/23

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

13 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Administrativen sad Haskovo (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

1° giugno 2023

Ricorrente in cassazione:

VU

Resistente in cassazione:

Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas kam Agentsia «Mitnitsi»

Con l'intervento di:

Okrazhna prokuratura Haskovo

Oggetto del procedimento principale

Ricorso in cassazione avverso una sentenza di conferma di un provvedimento sanzionatorio con cui un'autorità doganale ha inflitto una sanzione pecuniaria per la commissione dell'infrazione doganale «contrabbando doganale» e ha disposto la confisca a favore dello Stato della merce oggetto della violazione.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15 in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella di cui all'articolo 233, paragrafo 1, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale) (in prosieguo: lo «ZM»), in combinato disposto con l'articolo 7 dello Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative) (in prosieguo: lo «ZANN») che, nei casi di un'infrazione doganale commessa per negligenza, consistente nel mancato rispetto della forma prescritta per la dichiarazione di merci introdotte attraverso il confine nazionale, prevede l'irrogazione di una sanzione per contrabbando non intenzionale. Se sia ammissibile una normativa nazionale che, in questi casi, consente di qualificare la violazione come contrabbando doganale commesso per negligenza o se l'intenzionalità rappresenti un elemento costitutivo imprescindibile della fattispecie di reato del contrabbando doganale.
- 2) Se l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella di cui all'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM in combinato disposto con l'articolo 7 dello ZANN, in base alla quale una prima violazione rientrante nella nozione di «contrabbando doganale» può essere punita, a prescindere dal fatto che sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, con una sanzione della medesima natura ed entità, vale a dire, con una «sanzione pecuniaria» compresa tra il 100 % e il 200 % del valore doganale del bene oggetto della violazione.
- 3) Se l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella di cui all'articolo 233, paragrafo 6, dello ZM che prevede, a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva, la confisca (espropriazione a favore dello Stato) della merce o dei beni che formavano oggetto della violazione e la cui detenzione non è vietata. Se la confisca dell'oggetto della violazione sia ammissibile nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato appartenga a un terzo diverso dal trasgressore.
4. Se l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale quale quella di cui all'articolo 233, paragrafo 6, dello ZM, in cui, oltre alla «sanzione pecuniaria», è prevista, a titolo di sanzione aggiuntiva, la confisca (espropriazione a favore dello Stato) della merce o dei beni che formavano oggetto della violazione e la cui detenzione non è vietata, è illegittima in quanto rappresenta un'ingerenza sanzionatoria sproporzionata nel diritto di proprietà, eccessiva rispetto al legittimo obiettivo perseguito, in generale, nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato oggetto della violazione appartiene al trasgressore e nei casi in cui appartiene a un terzo che non è il trasgressore, e in

particolare nei casi in cui il trasgressore non ha commesso la violazione intenzionalmente, bensì per negligenza.

5) Se l'articolo 5, [punto] 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che le autorità che compiono i controlli doganali sono tenute a rispettare le disposizioni del Codice europeo di buona condotta amministrativa, in particolare, gli articoli da 6 a 10, e nel senso che è inammissibile una normativa nazionale quale quella di cui all'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, dello ZANN, ai sensi della quale nei confronti di persone che, per negligenza, hanno violato dal punto di vista formale la normativa doganale, possono essere irrogate le sanzioni previste per la condotta intenzionale e può essere disposta la confisca, a favore dello Stato, dell'oggetto della violazione di proprietà di un terzo, ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 6, dello ZM, senza che la persona che ha agito con negligenza sia stata in precedenza informata sulla condotta da tenere ai sensi di legge e su come compilare correttamente, in conformità alle modalità previste dalla legge, la sua documentazione per il trasporto di merci attraverso un confine esterno dell'Unione europea.

Disposizioni e giurisprudenza dell'Unione

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento n. 952/2013») – articoli 5, 15, 42 e 198

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/212») – articoli 2 e 4

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») – articoli 17, 41, 47 e 49

Codice europeo di buona condotta amministrativa – articoli 6, 7, 8, 9 e 10

Sentenza della Corte del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C-393/19, EU:C:2021:8, punti 1 e 2 del dispositivo)

Disposizioni di diritto nazionale

Zakon za mitnitsite (legge doganale) (in prosieguo: lo «ZM») – articoli 16, 66 e 233

Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative) (in prosieguo: lo «ZANN») – articoli 6, 7, 11, 28, 36 e 58d

Nakazatelen kodeks (codice penale) (in prosieguo: il «NK») – articoli 11 e 242

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Con provvedimento di un ispettore doganale competente per gli accertamenti emesso nell'ambito del procedimento preliminare, VU, Novi Pazar, Repubblica di Serbia, veniva accusato e chiamato a rispondere in giudizio di un reato perseguibile d'ufficio per aver trasportato per fini commerciali, il 28 maggio 2021, all'insaputa e senza l'autorizzazione delle autorità doganali, a bordo di un autocarro di marca «Mercedes» munito di semirimorchio, dalla Repubblica di Turchia nella Repubblica di Bulgaria attraverso il confine di Stato presso il valico di frontiera Kapitan Andreevo, Comune di Svilengrad, Distretto di Haskovo, una quantità rilevante di merce, in particolare: lastre di alluminio da 6 mm [spessore] con una dimensione di 2,80 x 1,30 m, complessivamente 728 m², lastre di alluminio da 12 mm [spessore] con una dimensione di 3,66 x 1,40 m, complessivamente 459,62 m², e lastre di alluminio da 6 mm [spessore] con una dimensione di 2,80 x 1,30 m, complessivamente 152,88 m², per un totale di 1 340,5 m² e con un valore complessivo di Leva (BGN) 72 711,00 [reato ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 1, lettera e), del NK].
- 2 Con provvedimento di un pubblico ministero dell'Okrazhna prokuratura Haskovo (Procura regionale di Haskovo), il procedimento penale veniva sospeso per mancanza di prove; gli elementi materiali di prova venivano restituiti al direttore della Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas (Direzione territoriale dell'Ufficio doganale di Burgas) affinché prendesse posizione.
- 3 In base alle indicazioni del giudice del rinvio, l'elemento che distingue la fattispecie di reato del contrabbando aggravato [articolo 242, paragrafo 1, lettera e), del NK] dall'illecito amministrativo del contrabbando doganale (articolo 233 dello ZM) è il valore dell'oggetto di contrabbando.
- 4 Nel corso del procedimento, la Direzione territoriale dell'Ufficio doganale di Burgas redigeva un parere in cui stabiliva che il valore doganale della merce descritta era pari a BGN 73 140,06.
- 5 Il 10 dicembre 2021 il vicedirettore della Direzione territoriale dell'Ufficio doganale di Burgas emanava un provvedimento sanzionatorio, con cui veniva irrogata a VU, per violazione dell'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM e sulla base di detta disposizione, una sanzione pecuniaria pari a BGN 73 140,06 (**punto I**) e veniva disposta la confisca a favore dello Stato di lastre di alluminio da 6 mm [spessore] con una dimensione di 2,80 x 1,30 m, complessivamente 728 m², di lastre di alluminio da 12 mm [spessore] con una dimensione di 3,66 x 1,40 m, complessivamente 307,44 m², di lastre di alluminio da 12 mm [spessore] con una

dimensione di 3,66 x 1,54 m, complessivamente 152,88 m², e di lastre di alluminio da 4 mm [spessore] con una dimensione di 2,88 x 1,30 m, complessivamente 152,88 m², in totale 1 340,5 m², con un valore doganale di BGN 73 140,06 (**punto II**). Il provvedimento sanzionatorio indicava, al **punto III**, che l'autoarticolato di proprietà della persona giuridica ZEBEX D.O.O., Repubblica di Serbia, con motrice di marca «Mercedes» e semirimorchio, nonché due certificati di immatricolazione e una chiave di accensione, **non** venivano confiscati a favore dello Stato, bensì dovevano essere restituiti alla proprietaria o a una persona da questa autorizzata.

- 6 Il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato da VU dinanzi al Rayonen sad Svilengrad (Tribunale distrettuale di Svilengrad), con riferimento ai punti I e II. Con sentenza del 17 gennaio 2022 detto giudice confermava il provvedimento. Esso stabiliva che, in punto di fatto, VU aveva trasportato attraverso il confine di Stato merce di tipologia e in quantitativi commercialmente rilevanti e l'avrebbe importata in Bulgaria, all'insaputa e senza l'autorizzazione delle autorità doganali, realizzando in tal modo la fattispecie dell'infrazione doganale «contrabbando doganale» ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, nella seconda delle forme di realizzazione indicate («trasporto»), poiché non aveva preventivamente adempiuto l'obbligo di dichiarare per iscritto la merce trasportata. Il Rayonen sad Svilengrad rilevava inoltre che il fatto che il ricorrente avesse comunicato verbalmente che la merce da lui trasportata pesava circa 23 000 kg non integrava in alcun modo gli elementi qualificanti la nozione di «dichiarazione», poiché quest'ultima comporterebbe un'indicazione esauriente, precisa e univoca degli articoli trasportati e della quantità di ciascun articolo in una dichiarazione doganale scritta. Una dichiarazione verbale sarebbe ammessa se la merce fosse priva di carattere commerciale o, qualora avesse carattere commerciale, se si fosse però trovata nel bagaglio personale del viaggiatore, e in taluni altri casi. Alla luce dei fatti accertati, si poteva logicamente concludere che il ricorrente aveva commesso una violazione per mancanza di diligenza poiché, se avesse adempiuto con maggiore diligenza i suoi obblighi, avrebbe constatato già all'inizio del trasporto che la merce effettivamente trasportata non coincideva con quella descritta nei documenti di trasporto. Dato che la mancanza di diligenza integrerebbe una condotta negligente, e anche in considerazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dello ZANN, nonché tenuto conto che la legge non escluderebbe espressamente la negligenza quale forma di colpevolezza nella commissione di un illecito ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, la fattispecie della succitata violazione sarebbe indubbiamente integrata.
- 7 Il Rayonen sad Svilengrad stabiliva che la sanzione amministrativa era stata inflitta correttamente sotto il profilo sia della tipologia di sanzione, sia della sua misura. Conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, sarebbe stata liquidata una sanzione pecuniaria nella misura del 100 % del valore doganale della merce non dichiarata, pari a BGN 73 140,06. Il provvedimento sanzionatorio sarebbe legittimo e corretto anche sotto il profilo della confisca, a favore dello Stato, della merce oggetto della violazione. Il provvedimento sarebbe, in tale

parte, del tutto legittimo, in quanto adottato sulla base del fondamento giuridico pertinente (articolo 233, paragrafo 6, dello ZM).

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 8 VU sostiene che la violazione «contrabbando doganale» non potrebbe essere commessa a titolo di «negligenza», poiché già la nozione stessa di «contrabbando» presupporrebbe implicitamente la sussistenza di un'intenzionalità. Nel caso di specie, la violazione sarebbe stata commessa con negligenza, ma la disposizione di cui all'articolo 233 dello ZM applicata dall'autorità sarebbe diretta a contrastare il contrabbando intenzionale. Pertanto, l'irrogazione di una sanzione, vale a dire, di una pena pecuniaria compresa tra il 100 % e il 200 % del valore doganale della merce non dichiarata (nella specie pari al 100 %), non risponderebbe alla finalità perseguita dalla legge.
- 9 VU deduce, inoltre, che con il provvedimento sanzionatorio sarebbe stata disposta la confisca a favore dello Stato di merce di proprietà di un terzo che nulla avrebbe a che fare con la violazione commessa. Le lastre di alluminio di un valore complessivo di BGN 73 140,06, confiscate a favore dello Stato, sarebbero proprietà di un'impresa serba e, per negligenza, non sarebbero state dichiarate dal trasportatore presso le autorità doganali nelle modalità prescritte.
- 10 Nel contesto di queste deduzioni, VU sostiene che il provvedimento sanzionatorio violerebbe il diritto dell'Unione europea. A questo riguardo, egli osserva, segnatamente, che la condotta del personale doganale in occasione del controllo compiuto nei suoi confronti non sarebbe stata conforme agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Codice europeo di buona condotta amministrativa (in prosieguo: il «codice») e all'articolo 41 della Carta e che, nella specie, la sua responsabilità sarebbe stata stabilita in violazione dell'articolo 7 del codice. Egli avrebbe comunicato verbalmente le informazioni richieste dal personale doganale, cosicché non si potrebbe ritenere che egli abbia introdotto (trasportato) attraverso il confine di Stato con negligenza, all'insaputa e senza l'autorizzazione delle autorità doganali, merce non dichiarata nella forma prescritta. Il ricorrente in cassazione sottolinea che con il provvedimento sanzionatorio confermato dal Rayonen sad sarebbe stata disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la confisca a favore dello Stato di merce non dichiarata di proprietà di un soggetto terzo, una sanzione che non sarebbe prevista nell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013. La decisione quadro 2005/212 sarebbe a fortiori applicabile, e il suo articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nonché il suo articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, anche sulla base della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 14 gennaio 2021 nella causa C-393/19, dovrebbero essere interpretati nel senso che essi sono pertinenti anche nei casi in cui la condotta non integra un reato ma un illecito amministrativo. Pertanto, il contrabbando potrebbe essere commesso unicamente con dolo e, a prescindere dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dello ZANN, l'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM non troverebbe applicazione a condotte

negligenti, e l'articolo 4 della decisione quadro 2005/212 nonché l'articolo 47 della Carta non consentirebbero di confiscare, nell'ambito di un procedimento penale, beni di proprietà di una persona diversa dall'autore del reato senza che detta persona disponga di efficaci mezzi di ricorso.

- 11 Per i motivi che precedono VU chiede la revoca della sentenza impugnata e del provvedimento sanzionatorio da quest'ultima confermata. Laddove il giudice di cassazione dovesse stabilire che il diritto nazionale non è stato applicato in linea con il diritto dell'Unione, viene chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione.
- 12 La resistente in cassazione eccepisce l'infondatezza del ricorso per cassazione.
- 13 La Procura regionale di Haskovo dichiara che intende prendere posizione sul ricorso per cassazione nel corso del procedimento principale. Essa ritiene che la richiesta di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere respinta.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 14 Il giudice del rinvio ammette che l'assenza, nella lex specialis dello ZM (legge doganale), di una disposizione giuridica che distingua tra la commissione intenzionale e la commissione per negligenza dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, potrebbe integrare una violazione del diritto dell'Unione. A questo proposito, esso sostiene che è ipotizzabile che la questione se VU abbia commesso un illecito amministrativo e come detta condotta debba essere sanzionata non sia stata trattata dall'autorità doganale in modo equo in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta. L'applicazione di una sanzione senza un criterio di distinzione riferito alla forma di colpevolezza fa sì che la citata disposizione del diritto nazionale trovi applicazione a tutte le persone che hanno soddisfatto l'elemento oggettivo della violazione in essa indicata, il che significa che gli interessati sono trattati allo stesso modo senza considerare la possibilità che, in taluni casi, i trasgressori non abbiano inteso o tentato di introdurre o trasportare attraverso il confine di Stato merci all'insaputa e senza l'autorizzazione delle autorità doganali. Nell'approccio adottato dal legislatore nazionale nella fattispecie in esame può ravvisarsi una violazione del principio di proporzionalità tra pena e reato, che deve essere considerata incompatibile con l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta. In questo contesto, è possibile anche sostenere che il modus operandi delle autorità doganali non è conforme agli articoli da 6 a 10 del codice. La disciplina vigente nel caso in esame non riconosce sempre alla persona soggetta a sanzione la possibilità giuridica di dimostrare di non aver compiuto i propri atti intenzionalmente e di ottenere, in tal modo, un'eventuale riduzione, revoca o conversione della sanzione in una sanzione più mite. Queste alternative sono rimesse alla discrezionalità delle autorità competenti per il procedimento sanzionatorio amministrativo che, a norma dell'articolo 28

della legge di portata generale, lo ZANN, possono pronunciarsi in tal senso; una seconda, analoga possibilità, consiste al riguardo nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 58d ZANN.

- 15 D'altra parte, si può ipotizzare che le disposizioni nazionali pertinenti per il caso in esame siano compatibili con il diritto dell'Unione e che lo Stato, applicandole (nella specie, per il tramite delle autorità doganali), agisca nel rispetto dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 952/2013, ossia che non sussista alcuna violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta o di altre disposizioni del diritto dell'Unione e che le autorità doganali non abbiano violato il codice.
- 16 Occorre poi osservare che, nella sentenza del 14 gennaio 2021 nella causa C-393/19, vertente su una domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Apelativen sad Plovdiv (Corte d'appello di Plovdiv, Bulgaria), la Corte ha così deciso:
- «L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.
2. L'articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell'ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela».
- 17 Oggetto di esame nella succitata sentenza della Corte era una normativa nazionale della Repubblica di Bulgaria, vale a dire l'articolo 242, paragrafi 7 e 8, del NK (nel frattempo, il paragrafo 8 è stato dichiarato incostituzionale con una sentenza del Konstitutsionen sad [Corte costituzionale] della Repubblica di Bulgaria; il paragrafo 7 è tuttavia in vigore). Ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 7, del NK, l'oggetto di contrabbando è confiscato a favore dello Stato a prescindere da chi ne sia il proprietario; ove detto oggetto non esista più o sia stato ceduto, viene disposta la confisca del suo controvalore determinato sulla base dei prezzi al dettaglio nazionali.
- 18 La confisca a favore dello Stato dell'oggetto della violazione disposta con il punto II del provvedimento sanzionatorio confermato dal Tribunale distrettuale di Svilengrad, rappresenta una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 242, paragrafo 7, del NK con la differenza che, nel presente caso, la confisca del bene avviene a causa di un illecito amministrativo (ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM) e non di un reato.

- 19 Per i motivi sopra esposti, il giudice del rinvio ritiene necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci espressamente sulla confisca dell'oggetto di un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM e che venga chiarito se l'articolo 233, paragrafo 6, dello ZM viola il diritto dell'Unione.
- 20 In considerazione dell'articolo 17 della Carta e dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, è possibile sostenere che la confisca dell'oggetto della violazione lede i diritti di VU. L'esame della questione della confisca a favore dello Stato dell'oggetto della violazione è, nella specie, rilevante poiché il trasgressore risponde, nei confronti del proprietario della merce da lui trasportata, per quest'ultima. Per questo motivo, la confisca della merce disposta mediante un provvedimento sanzionatorio può incidere sulla sfera dei diritti di VU in ragione di azioni di regresso o altri diritti azionabili nei suoi confronti.
- 21 Dall'altro lato, si può argomentare che la confisca a favore dello Stato dell'oggetto della violazione ai sensi dell'articolo 233, paragrafo 6, dello ZM è un atto giuridico ammissibile, che è in linea con l'articolo 2 della decisione quadro 2005/212, con l'articolo 42 e l'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 952/2013 e con altre disposizioni del diritto dell'Unione, nonché compatibile con le disposizioni del codice.
- 22 In base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, l'articolo 7, paragrafo 2, dello ZANN, che costituisce, rispetto all'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM, la disposizione di portata generale, è stato introdotto dal legislatore in considerazione del minore grado di pericolosità pubblica proprio degli illeciti amministrativi rispetto, ad esempio, ai reati ai sensi del NK (codice penale), nel quale sono elencati i casi in cui è prevista una sanzione che dipende dalla forma di colpevolezza (intenzionalità o negligenza). Pertanto, si potrebbe ritenere che la sanzione prevista nell'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM non vada oltre il contenuto normativo dell'articolo 42, del regolamento n. 952/2013 e non violi l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Inoltre, l'articolo 233, paragrafo 1, dello ZM prevede una sanzione compresa tra il 100 % e il 200 % del valore in dogana della merce, il che significa che l'autorità competente per il procedimento sanzionatorio amministrativo applica la disposizione tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, compresa la forma di colpevolezza.
- 23 Per le ragioni sopra illustrate, ai fini della corretta definizione della causa dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio reputa necessario sottoporre, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, in combinato disposto con il primo comma, lettere a) e b), TFUE, le questioni da esso formulate e chiedere che venga disposta la riunione della causa con la causa C-717/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea per un esame congiunto.
- 24 La causa C-717/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE in combinato disposto con l'articolo 267 TFUE (procedimento

ai sensi degli articoli 93 e segg. del regolamento di procedura della Corte). Le questioni pregiudiziali sono state formulate nel quadro di un procedimento sanzionatorio amministrativo che pende dal 2022 dinanzi al Rayonen sad Svilengrad (Tribunale distrettuale, Svilengrad), per un ricorso proposto dalla Sistem Lux OOD, Serbia.

DOCUMENTO DI LAVORO